CHE APPROVA L'ANNESSO TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEL CORPO REALE DEL GENIO CIVILE

Art. 15

Legge 5 luglio, 1882, n. 874, art. 15

Il personale tecnico del genio civile si distingue in personale superiore, ed in personale subalterno a dipendenza del primo.

Versione in vigore dal 21 ottobre 1906, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Che approva l'annesso testo unico delle leggi sull'ordinamento del corpo Reale del genio civile
Estremi	Regio decreto 3 settembre 1906, n. 522
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 6 ottobre 1906

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/che-approva-l-annesso-testo-unico-delle-leggi-sull-ordinamento-del/art-15-legge-5-luglio-1882-n-874-art-15/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it